

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1490

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VALIANTE, RUGHETTI, ROSTAN

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394,
in materia di aree protette

Presentata il 6 agosto 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — I parchi in Italia hanno offerto, fin dalla loro nascita, uno straordinario terreno di ricostruzione di quelle condizioni di alleanza tra uomo e ambiente naturale che nel passato hanno reso questi territori testimonianza di cultura e di civiltà. La riscoperta di nuovi ruoli e funzioni dei territori, in termini di qualità paesaggistica e ambientale, ha contribuito in misura notevole all'avanzamento dei tentativi di « progettare con la natura ». Questo contributo sta diventando sempre più importante e insostituibile in relazione alle devastazioni ambientali, al dissesto idrogeologico, al degrado degli spazi naturali e al consumo dei suoli. Ad esso si associa la missione educativa dei parchi, sempre più spesso concepiti come punti focali per l'educazione ambientale.

Mediante le attività di comunicazione e di interpretazione (che, non a caso, occupano uno spazio crescente nelle politiche dei parchi) si può aiutare la gente a imparare a vivere in armonia con la natura. Infine, le politiche dei parchi svolgono un ruolo di crescente importanza nella valorizzazione delle identità locali, cioè nei confronti delle sfide centrali della globalizzazione. È stato così possibile far emergere il territorio, nelle sue varie componenti, come sistema di valori e di relazioni, in cui le realtà locali si propongono come interpreti insostituibili per affrontare in modo efficace, risolutivo ed equo i grandi e i piccoli problemi connessi a una gestione sostenibile del territorio fondata su processi di sviluppo condivisi e partecipati, in alcuni casi con ambiziosi e straordinari ricono-

scimenti mondiali (*World Heritage*, riserve di biosfera, geoparchi, diploma europeo di biodiversità, dieta mediterranea), che hanno rafforzato l'orgoglio di appartenenza e la stessa identità.

È evidente l'importanza di fare riemergere queste realtà nella prospettiva di consolidarne la presenza nel territorio e di valorizzarne l'esperienza per garantire il raggiungimento degli obiettivi citati anche attraverso la modulazione delle sue strategie nelle politiche orientate alla tutela, alla conservazione e allo sviluppo delle risorse locali (esperienza di censimento e indagine condotta con la Banca mondiale sulle conoscenze tradizionali dell'UNESCO e il loro uso innovativo — *www.tkwb.org*). Come espressione di una nuova, seppur confusa e controversa, soggettività territoriale, le aree protette hanno contribuito ad una nuova consapevolezza e ad aprire spazi strategici al « progetto locale », evitando il rischio che la conservazione dei valori locali si inaridisca in una difesa nostalgica e senza speranza del passato, inserendo tali valori in reti aperte di innovazione e di sviluppo sociale e culturale.

Negli ultimi anni, le politiche internazionali in materia di tutela della natura si sono arricchite di nuovi riferimenti concettuali e operativi, di esigenze e di strategie — Convenzione europea del paesaggio, Strategia nazionale per la biodiversità e Strategia europea per la biodiversità — frutto di esperienze culturali, scientifiche e politiche che hanno aggiornato la missione delle aree protette, rendendola più funzionale e moderna rispetto ai soli *target* di conservazione della biodiversità a cui oggi si aggiungono e si integrano altri importanti obiettivi, quali la lotta alla povertà e un reale possibile nuovo modello di sostenibilità la cui sfida ci sta davanti. La loro attualità sta tutta nella loro capacità di aiutarci a ricercare processi decisionali partecipati e il più possibile condivisi, fondati su obiettivi di sviluppo sostenibile ed equi; si tratta di un'esigenza ineludibile e comune per tutti i Paesi, condizione per garantire la salvaguardia delle risorse, una migliore qualità della vita e la prevenzione di conflitti.

In questo scenario si inserisce il recente regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, che, dopo anni di negoziato con il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina il futuro degli organi collegiali di tutti gli enti parco nazionali, compresi quelli ricadenti nelle regioni a statuto speciale, stabilendo che i consigli direttivi dei parchi saranno in futuro costituiti da otto componenti individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e di biodiversità: quattro designati dalla comunità del parco (dai comuni e da altri enti locali), uno nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno scelto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno indicato dalle associazioni ambientaliste riconosciute e, infine, uno scelto dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), chiarendo alcuni passaggi gestionali utili e snellendo procedure e incertezze del passato.

La presente proposta di legge intende rafforzare l'intento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 73 del 2013, che prevede sfere di competenza chiare ed esplicite (dalla ricerca ambientale all'agricoltura e al governo partecipativo e attivo del territorio), e rilegge in chiave moderna la politica delle aree protette alla luce dell'attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità.

In un momento di particolare crisi del Paese è necessario operare scelte possibili e consapevoli, attraverso interventi mirati e puntuali che guardano all'efficacia e all'efficienza del sistema senza rinunciare alla nuova sfida dei Parchi protagonisti della sperimentazione e dell'attuazione della cosiddetta « *green economy* », attuando nei fatti quanto è nella logica del governo del territorio e che puntualmente viene disatteso (dalla prevenzione alla manutenzione del territorio, dall'agricoltura biologica e multifunzionale, al consumo zero di territorio, dall'efficientamento energetico, al recupero e alla rigenerazione dei centri storici, dalla sperimentazione dei modelli rifiuti zero, agli stru-

menti di sanificazione e di gestione territoriale compatibile al corretto utilizzo dei servizi eco-sistemici, attraverso:

1) chiari riferimenti alle innovazioni nazionali e internazionali nei principi e nelle finalità;

2) una riduzione drastica di comitati nazionali e consulte, utilizzando le strutture ministeriali quali strumenti di raccordo interistituzionali (ISPRA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), con conseguente riduzione di costi e di tempi burocratici;

3) l'eliminazione delle due presidenze del modello gestionale attuale, con una sola presidenza dell'ente parco, che da una parte punti alla crescita di consapevolezza e di responsabilità degli attori locali e dall'altra eviti sovrapposizioni e confusioni istituzionali, realizzando, anche in questo caso, una riduzione di costi e di tempi burocratici;

4) la revisione delle competenze gestionali e operative (direzione del parco) con una consolidata esperienza di emanazione ministeriale che garantisca l'indirizzo, la responsabilità e l'azione di raccordo costante tra le politiche nazionali e quelle locali;

5) una concreta sburocratizzazione e semplificazione amministrativa (dal nulla osta, all'approvazione e all'attuazione dei livelli di pianificazione e di programmazione);

6) l'aumento delle entrate da autofinanziamento con nuovi modelli e strumenti finanziari oltre che meccanismi di valorizzazione delle produzioni dei servizi eco-sistemici delle aree protette, che garantirebbe non solo una sostanziale e concreta autonomia politica ed amministrativa, ma anche la sperimentazione di nuovi modelli di impresa per il Paese (*green economy*);

7) una razionalizzazione delle responsabilità e delle competenze territoriali che in questi anni si sono sovrapposte e spesso sono risultate conflittuali. Compe-

tenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (sul paesaggio e le componenti di matrice ambientale), competenze regionali (usi civici e demani), competenze provinciali (uso del territorio e delle acque), delle comunità montane (svincoli idrogeologici, manutenzione territoriale e attività antincendio), del Corpo forestale dello Stato (spesso in contrasto con l'azione delle aree protette), hanno fortemente inciso sul governo del territorio e in particolare della matrice ambientale in aree ad elevata qualità naturalistica, senza trovare una sintesi.

La nuova missione delle aree protette deve trovare strumenti e modelli di sintesi che portano ad avere un quadro chiaro di ruoli e di responsabilità nel momento in cui la razionalizzazione delle competenze richiede drastiche riduzione e concentrazione.

Tali prospettive, oltre a rispondere alle esigenze di protagonismo e di responsabilità delle realtà locali, pongono di fronte a una nuova e più complessa sfida legata all'esigenza di delineare con maggiore chiarezza e operatività una gestione fortemente strutturata nell'organizzazione e nel modello per rispondere in maniera moderna e concreta alle sfide delle politiche di coesione con elevati livelli di programmazione e di spesa delle risorse europee, raccordando esigenze e indirizzi nazionali sulle politiche delle aree protette, alle politiche regionali e locali.

La sburocratizzazione, nel rispetto dei ruoli e funzioni interistituzionali, attiene a passaggi assolutamente vitali quanto spesso necessari per la stessa comprensione dei processi di attuazione della pianificazione e della programmazione che attraverso i nuovi modelli della gestione e della programmazione strategica e operativa assumono carattere di immediatezza e di chiara responsabilità sulla scorta di obiettivi, progetti e azioni (pianificazione strategica).

La sintetica analisi di quanto accaduto nella politica delle aree protette in Italia e il grande cambiamento della cultura dei parchi a livello internazionale, al quale il

nostro Paese non ha saputo rispondere soprattutto per quanto attiene il ruolo delle realtà territoriali e le aspettative dei comuni dei parchi, con un'assoluta assenza d'indirizzo centrale negli scorsi anni, evidenzia la necessità che le modifiche alla legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991 sappiano cogliere i nuovi scenari gestionali e operativi, dando una concreta risposta al rilancio del protagonismo e alla partecipazione attiva delle realtà locali, garantendo ai parchi del terzo millennio di adempiere alle nuove funzioni strategiche che sono chiamati ad attuare per gli anni a venire, dovendo, come indicato dalla Strategia nazionale per la biodiversità, « unire al loro obiettivo primario ed irrinunciabile di laboratori per la conservazione e l'aumento della biodiversità, servizi eco-sistemici aggiuntivi ed integrativi attraverso lo sviluppo di attività sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale ». Le aree protette in Italia possono realmente rappresentare i laboratori di sperimentazione e di innovazione di modelli e strumenti avanzati di applicazione della Strategia nazionale per la biodiversità nonché di valutazione e di verifica di come i servizi eco sistemici possano contribuire in termini di risorse economiche aggiuntive alla gestione e alla vita delle aree protette attraverso la sperimentazione e la creazione di un modello avanzato di *green economy*. In tal modo la politica delle aree

protette, oltre a dare un contributo per l'uscita dalla crisi del Paese, fornisce al territorio una nuova sfida nella possibile realizzazione di nuovi modelli di impresa rispettosi dell'ambiente e del territorio in risposta ai nuovi paradigmi della società contemporanea. La politica dei parchi del terzo millennio, indirizzata sempre di più al potenziamento delle produzioni naturali e di qualità, al turismo sostenibile e responsabile, all'ottimale utilizzazione delle risorse eco sistemiche, al riuso e al riciclo dei rifiuti prodotti, alla riqualificazione naturalistica e produttiva degli ambienti degradati, alle politiche energetiche e alle risorse rinnovabili, non può prescindere da una drastica spinta innovativa che ristori i territori dei parchi delle risorse che generano, attuando politiche di tutela e di valorizzazione, facendo pagare i costi direttamente a chi ne beneficia e alleggerendo nel contempo gli oneri a carico dello Stato. In concreto, la nuova politica dei parchi, alleggerita di sovrastrutture e di rappresentanze inutili e costose e più efficacemente organizzata a livello gestionale e operativo con una rinnovata responsabilità locale senza tradire la sua prioritaria missione (articolo 1 della legge n. 394 del 1991 sulle aree protette), potrà sperimentare nuovi modelli e strumenti di autonomia gestionale e di razionalizzazione delle responsabilità e delle competenze territoriali di sicuro interesse per l'innovazione e la cultura d'impresa in Italia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 1 della legge
6 dicembre 1991, n. 394).*

1. All'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, nel rispetto degli accordi internazionali, in attuazione dei principi e delle finalità della Strategia nazionale per la biodiversità, della Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, resa esecutiva dalla legge 9 gennaio 2006, n. 14, e della Carta europea del turismo sostenibile nelle aree protette, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese »;

b) al comma 5, secondo periodo, le parole da: « i patti territoriali » a: « legge 23 dicembre 1996, n. 662 » sono sostituite dalle seguenti: « forme di autonomia gestionale negli ambiti di interesse delle aree protette, contratti di sviluppo e contratti di rete tra imprenditori, nonché accordi, intese e strumenti di concertazione negoziata previsti dalla legislazione vigente ».

ART. 2.

*(Modifica all'articolo 2 della legge
6 dicembre 1991, n. 394).*

1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: « Il Comitato per le aree naturali protette di

cui all'articolo 3 » sono sostituite dalle seguenti: « L'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ».

ART. 3.

*(Abrogazione dell'articolo 3 della legge
6 dicembre 1991, n. 394).*

1. L'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 4.

*(Abrogazione dell'articolo 4 della legge
6 dicembre 1991, n. 394).*

1. L'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è abrogato.

ART. 5.

*(Abrogazione dell'articolo 5 della legge
6 dicembre 1991, n. 394).*

1. L'articolo 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è abrogato.

ART. 6.

*(Modifiche all'articolo 6 della legge
6 dicembre 1991, n. 394).*

1. All'articolo 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « dal Comitato » sono sostituite dalle seguenti: « dall'ISPRA »;

b) al comma 3, secondo periodo, le parole: « sentita la Consulta » sono soppresse.

ART. 7.

*(Modifiche all'articolo 7 della legge
6 dicembre 1991, n. 394).*

1. All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « attribuita priorità » sono sostituite dalle seguenti: « attribuita precedenza »;

b) al comma 2, le parole: « di priorità » sono sostituite dalle seguenti: « di precedenza »;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. Nei comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, sono sperimentate forme di fiscalità di vantaggio in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 del presente articolo, nonché per interventi finalizzati all'innovazione e alla ricerca nei settori di sperimentazione dei servizi eco sistemici. Con apposito provvedimento emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nelle aree protette nazionali, in collaborazione con i comuni dei parchi, e nelle aree demaniali sono sperimentate forme di incentivazione per la gestione sostenibile dei boschi e sono previste adeguate procedure per l'accesso ai crediti di carbonio determinanti in rapporto all'effettiva compensazione dell'anidride carbonica, certificata dagli organismi accreditati presso il medesimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2-ter. La mancata attuazione e la violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 comportano la nullità degli atti adottati ».

ART. 8.

(Modifiche all'articolo 9 della legge
6 dicembre 1991, n. 394).

1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Revisore unico dei conti;
- d) la Comunità del parco »;

b) al comma 3, le parole: « d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano » sono sostituite dalle seguenti: « d'intesa con la Comunità del parco »;

c) al comma 6, le parole: « ed una Giunta esecutiva formata da tre componenti, compreso il Presidente, » sono soppresse;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Il Consiglio direttivo ha funzioni di indirizzo e di controllo, esprime parere vincolante sui bilanci, sulla programmazione annuale, sul piano delle *performance*, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12, sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14, con il controllo di legittimità del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione o con la provincia autonoma interessata »;

e) al comma 8-*bis*, il terzo periodo è soppresso;

f) al comma 10:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il Revisore unico dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco sulla base dei regolamenti

di contabilità dell'Ente parco stesso, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare »;

2) al secondo periodo, le parole: « del Collegio dei revisori dei conti » sono sostituite dalle seguenti: del « Revisore unico dei conti »;

3) Il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Comunità del parco interessata »;

g) al comma 11:

1) le parole da: « iscritti ad un albo » a: « il Ministero dell'ambiente, » sono sostituite dalle seguenti: « in possesso di esclusiva e alta professionalità nonché di esperienza almeno quinquennale nelle pubbliche amministrazioni iscritti; in apposito ruolo unico presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio dell'attività di direttore del parco, »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il direttore del parco svolge le funzioni di direttore generale, provvedendo alla redazione e all'attuazione della programmazione annuale coadiuvato, in base alla tipologia, alle dimensioni e alla complessità gestionale e operativa del parco, da due dirigenti, uno tecnico e uno amministrativo, per la gestione e per l'attuazione del piano delle *performance* di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, adottando i provvedimenti urgenti e indifferibili. Il direttore del parco è sottoposto alla vigilanza e al controllo del Consiglio direttivo e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alla valutazione annuale ai sensi del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, con possibilità di revoca del ruolo e delle funzioni per gravi inadempienze con provvedimento motivato su proposta del Consiglio direttivo, sentito il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare »;

h) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

11-bis. L'albo dei direttori del parco istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è soppresso. Con apposito avviso pubblico emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito presso lo stesso Ministero il ruolo unico per l'esercizio dell'attività di direttore del parco »;

i) al comma 12 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e i membri possono essere confermati una sola volta »;

l) il comma *12-bis* è sostituito dal seguente:

« *12-bis.* Al Presidente spetta un'indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso. Al vice Presidente, agli altri componenti del Consiglio direttivo e al Revisore unico dei conti non spetta nessun compenso per la partecipazione al Consiglio direttivo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73 »;

m) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli atti degli Enti parco sono sottoposti a valutazione entro sessanta giorni dalla loro trasmissione; decorso tale periodo essi sono approvati in base al principio del silenzio-assenso »;

n) al comma 14, le parole da: « è consentito » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « gli Enti parco possono avvalersi delle strutture e del personale delle comunità montane costituita all'interno dei confini del parco nel rispetto delle disposizioni regionali o delle province autonome in materia »;

o) il comma 15 è abrogato.

ART. 9.

*(Modifica all'articolo 10 della legge
6 dicembre 1991, n. 394).*

1. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

« 4. La Comunità del parco è rappresentata legalmente dal Presidente dell'Ente parco nominato d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Essa è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando è richiesto da un terzo dei componenti dell'Ente parco ».

ART. 10.

*(Modifiche all'articolo 11 della legge
6 dicembre 1991, n. 394).*

1. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Sui demani e sugli usi civici, per i provvedimenti relativi al dissesto idrogeologico e alle concessioni di prelievo delle acque, nonché per la gestione dei siti di interesse europeo nei confini delle aree protette è competente l'Ente parco. Con appositi provvedimenti le regioni e le province autonome stabiliscono il trasferimento delle competenze »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Comunità del parco che si esprime entro quaranta giorni dalla richiesta, d'intesa con le regioni e con le province autonome interessate. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i successivi quaranta giorni, esprime parere di legittimità e

dispone la pubblicazione del regolamento del parco nella *Gazzetta Ufficiale*, prevedendo che il regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la data di pubblicazione. Entro tale termine i comuni, le regioni e le province autonome interessati sono tenuti ad adeguare alle disposizioni del regolamento del parco le proprie norme. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono sulle norme dei comuni, delle regioni e delle province autonome interessati, che sono tenuti alla loro applicazione »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 6, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce all'amministrazione inadempiente e provvede nei medesimi termini con un commissario *ad acta* ».

ART. 11.

(*Modifiche all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394*).

1. All'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il piano promuove le iniziative di cui all'articolo 7 e disciplina le modalità di incentivazione per favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti, il mantenimento e il recupero delle caratteristiche ambientali dei luoghi interessati, compreso il patrimonio edilizio esistente, le attività agrosilvo-pastorali e l'agricoltura biologica quali elementi delle economie locali da qualificare e valorizzare e il turismo ecosostenibile come attività non solo stagionale. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il piano può prevedere in particolare: la

concessione di sovvenzioni a privati e a enti locali; la predisposizione di attrezzature, di impianti di depurazione e per il risparmio energetico, di servizi e di impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione sulla base di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali e culturali di servizi sociali e di biblioteche, nonché di restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività consiste in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare, per i soggetti disabili »;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Qualora il piano non sia approvato entro i termini di cui al comma 4, entro i successivi trenta giorni è approvato in applicazione del principio del silenzio-assenso »;

c) al comma 6, le parole: « dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni. »;

d) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali e, in particolare, dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dai piani territoriali regionali e provinciali »;

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8-bis. Il piano è attuato in conformità a un modello di pianificazione strategica e alle modalità di progetti-azione stabiliti dal direttore del parco di cui all'articolo 9, comma 11, con le forme di finanziamento e di autofinanziamento di cui agli articoli 16 e seguenti ».

ART. 12.

*(Modifiche all'articolo 13 della legge
6 dicembre 1991, n. 394).*

1. All'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'esame delle richieste di nulla osta è affidato al direttore del parco e, se previsto, al dirigente tecnico, attraverso appositi sportelli unici per le attività produttive ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 »;

b) al comma 4, le parole: « Il Presidente del parco » sono sostituite dalle seguenti: « Il direttore del parco »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Il nulla osta del parco comporta la valutazione di incidenza e il vincolo paesaggistico e idrogeologico da parte delle amministrazioni competenti presso lo sportello unico di cui al comma 3 ».

ART. 13.

*(Modifica all'articolo 14 della legge
6 dicembre 1991, n. 394).*

1. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: « Tale piano, previo parere della Comunità del parco, è attuato nelle forme di legge dall'Ente parco attraverso appositi progetti-azione predisposti dalle strutture dell'Ente parco. Il piano è approvato dalle regioni interessate entro sessanta giorni dalla sua trasmissione, decorsi inutilmente i quali si intende approvato in applicazione del principio del silenzio-assenso ».

ART. 14.

(Modifiche all'articolo 16 della legge
6 dicembre 1991, n. 394).

All'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *i-bis*) il 30 per cento dei proventi dai crediti di carbonio dei comuni »;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« *1-bis*. I titolari di concessioni di derivazione di acqua ad uso idroelettrico da corpi idrici compresi in tutto o in parte nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue, per impianti con potenza nominale maggiore di 220 kW, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale una somma pari al 10 per cento dell'ammontare dei guadagni derivanti dagli organismi delegati dallo Stato alla gestione dell'energia prodotta.

1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale una somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito con apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-quater. I titolari di impianti a biomasse presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale, una somma il cui ammontare è definito con apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-quinquies. I titolari di prelievo delle acque ad uso potabile e irriguo presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale una somma il cui ammontare è definito con apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-sexies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, gasdotti e elettrodotti non interrati presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma *2-bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale, una somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito con apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-septies. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa, per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

1-octies. Gli enti di gestione dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore corrisponda un corrispettivo per i servizi a lui offerti nel territorio dell'area protetta.

1-novies. Costituiscono entrate dell'ente di gestione dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11, comma 4.

1-decies. I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionali, sono dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area pro-

tetta che può concederli in uso a terzi previo il pagamento di un canone.

1-undecies. L'ente di gestione dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfano requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma, l'Ente di gestione è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità che sono garantiti nonché predisporre le attività di controllo.

1-duodecies. L'ente di gestione dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione sono dirette al perseguimento di interessi pubblici ed escludono forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

1-terdecies. L'ente di gestione dell'area protetta può costituire appositi organismi per iniziative di sponsorizzazione dirette al perseguimento di interessi pubblici escludendo forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

1-quaterdecies. Le entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi da *1-bis* a *1-septies* affluiscono a un apposito fondo per le aree protette, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, alla ripartizione del fondo. Almeno il 50 per cento delle risorse ripartite sono attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli introiti prodotti dai singoli enti di gestione.

1-quinquiesdecies. Le disposizioni dei commi da *1-bis* a *1-quaterdecies* del presente articolo si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, alle riserve marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali regionali e terrestri ».

ART. 15.

*(Modifica all'articolo 17 della legge
6 dicembre 1991, n. 394).*

1. All'articolo 17 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Le riserve naturali comprese all'interno del perimetro dei parchi e le strutture del Corpo forestale dello Stato destinate ad attività di promozione e di visite delle ex riserve sono trasferite alle competenze dell'Ente parco interessato ».

ART. 16.

*(Modifica all'articolo 21 della legge
6 dicembre 1991, n. 394).*

All'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Il personale dei coordinamenti territoriali delle aree protette e dei coordinamenti territoriali per l'ambiente opera in maniera piena ed esclusiva alle dipendenze funzionali dell'Ente parco ai fini della vigilanza e del controllo della normativa vigente in materia di aree protette nonché del rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione ».

ART. 17.

*(Modifiche all'articolo 22 della legge
6 dicembre 1991, n. 394).*

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « Fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province »: sono soppresse;

b) alla lettera e), le parole: « la possibilità di affidare la » sono sostituite dalle seguenti: « l'affidamento della ».

ART. 18.

*(Modifiche all'articolo 24 della legge
6 dicembre 1991, n. 394).*

1. All'articolo 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, l'adeguamento alle normative introdotte per i parchi nazionali e le sue eventuali successive modificazioni »;

b) il comma 2 è abrogato.

ART. 19.

(Leggi regionali).

1. Le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni del titolo III della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come da ultimo modificato dalla presente legge, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 20.

*(Modifiche all'articolo 30 della legge
6 dicembre 1991, n. 394).*

1. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « da lire duecentomila a lire cinquanta milioni, » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 100 a un massimo di euro un milione »;

2) le parole: « da lire duecentomila a lire venticinque milioni, » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 100 a un massimo di euro 500.000 »;

b) al comma 2, le parole: « da lire cinquantamila a lire due milioni, » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 100 a un massimo di euro 1.000 ».

